

Convenzione per la gestione della richiesta della tariffa sociale per la fornitura di energia elettrica sostenuta dai clienti domestici disagiati, ai sensi del decreto interministeriale 28 dicembre 2007 “bonus tariffa sociale” e per la fornitura di gas naturale sostenuta dai clienti domestici economicamente svantaggiati, ai sensi del decreto legge 29 novembre 2008, n.185 convertito in Legge con modificazioni all’articolo 1 della Legge 28 gennaio 2009, n.2.

L'anno 2016 il giorno del mese di in ,

tra

- Il Comune di

e

il/la , p.iva iscrizione all’albo n°. con sede in – CAP – Via n. , in seguito denominato semplicemente CAF/Società, rappresentata dalla società di servizio srl con esso convenzionata, nella persona del legale rappresentante

PREMESSO

- che il Decreto interministeriale del 28 dicembre 2007 ha ridefinito il sistema tariffario della fornitura di energia elettrica in favore dei clienti domestici in condizioni di disagio economico;
- che il Decreto interministeriale del 28 dicembre 2007 ha stabilito, ai fini dell'individuazione dei clienti in condizioni di effettivo disagio economico, di utilizzare dell'Indicatore di Situazione Economica Equivalente, ISEE, previsto dal D.P.C.M. n. 159 del 5/12/2013 e successive modificazioni e integrazioni;
- che il Decreto interministeriale del 28 dicembre 2007 ha previsto che il cittadino deve presentare la richiesta di accesso al beneficio al Comune di residenza;
- che il Decreto Legge 29 novembre 2008, n. 185 ha istituito il diritto alla compensazione della spesa per la fornitura di gas naturale, il c.d. “bonus gas”, in favore dei clienti domestici economicamente svantaggiati aventi diritto all’applicazione delle tariffe agevolate per la fornitura di energia elettrica;

- che il Decreto Legge di cui sopra, ai fini dell'individuazione dei clienti in condizioni di effettivo disagio economico, prevede di utilizzare l'Indicatore della Situazione Economica Equivalente, ISEE, previsto dal D.P.C.M. n. 159 del 5/12/2013,
- che il Decreto Legge 29 novembre 2008 ha previsto che il cittadino deve presentare la richiesta di accesso al beneficio al Comune di residenza;
- che la delibera 6 luglio 2009 dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas, definisce le modalità applicative del regime di compensazione della spesa sostenuta per la fornitura di gas naturale sostenuta dai clienti domestici;
- che il DPCM n. 159/2013, ha definito criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni ovvero servizi sociali o assistenziali in forma agevolata;
- Che, ai sensi dell'art.10 comma sesto del DPCM n. 159/2013, la Dichiarazione Sostitutiva Unica va presentata ai Comuni o ai Centri di Assistenza Fiscale previsti dal D.Lgs. 9 luglio 1997 n.241 e successive modifiche ed integrazioni, o direttamente all'Amministrazione pubblica alla quale è richiesta la prima prestazione o alla sede INPS competente per territorio ovvero direttamente dal cittadino attraverso il sistema informatico messo a disposizione dall'INPS;
- Che i Comuni, al fine di fornire al richiedente l'assistenza necessaria per la corretta compilazione della dichiarazione sostitutiva, possono stabilire le collaborazioni necessarie, anche mediante apposite convenzioni, con Centri di assistenza fiscale;
- Che l'INPS ha stipulato una convenzione con i Centri di assistenza fiscale per affidare a questi ultimi la ricezione delle dichiarazioni sostitutive, la trasmissione telematica alla banca dati dell'INPS dei dati acquisiti dalle dichiarazioni sostitutive. Lo stesso CAF/Società rilascerà al cittadino, solo se quest'ultimo ha fornito specifico mandato al CAF/Società, l'attestazione ISEE non appena sarà resa disponibile dall'INPS;
- Che, in base all'art. 11 D.M. 31 maggio 1999 n.164, per lo svolgimento dell'attività di assistenza fiscale il CAF può avvalersi di società di servizi il cui capitale sociale sia posseduto, a maggioranza assoluta, dalle associazioni o dalle organizzazioni che hanno costituito i CAF o dalle organizzazioni territoriali di quelle che hanno costituito i CAF;

Tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1

(servizio ISEE)

Il CAF/la società si impegna ad effettuare i seguenti servizi:

- sportello informativo sulla documentazione necessaria per l'elaborazione della dichiarazione sostitutiva unica;
- assistenza al soggetto dichiarante durante la compilazione della dichiarazione sostitutiva unica ai fini del calcolo ISEE, così come previsto dal D.P.C.M. n. 159 del 5/12/2013;
- trasmissione telematica della dichiarazione sostitutiva unica al sistema informativo dell'INPS;
- rilascio all'utente della ricevuta di presentazione della dsu, e non appena sarà resa disponibile dall'inps, dell'attestazione contenente l'ISEE, solo se il cittadino ha fornito specifico mandato al CAF;

Art. 2

(servizio bonus tariffa sociale)

Il CAF/la Società si impegna ad effettuare i seguenti servizi:

- Accoglienza dei cittadini e verifica dei requisiti per l'accesso alla compensazione;
- Assistere il cittadino nella compilazione, e relativa sottoscrizione, del modulo di richiesta per l'accesso alla compensazione;
- fornire al Comune l'elenco delle sedi CAF presenti sul territorio;
- rilasciare all'utente copia della ricevuta, debitamente sottoscritta, attestante l'avvenuta presentazione della domanda;

Art. 3

Il Comune si impegna a:

- diffondere una puntuale informazione ai cittadini circa il servizio gratuito oggetto della presente convenzione;
- informare l'utenza relativamente agli sportelli dei CAF disponibili ad effettuare il servizio.

Art. 4

Il CAF/la società trasmette alla piattaforma SGATE (sistema di gestione delle agevolazioni sulle tariffe Energetiche) i dati secondo le modalità definite.

Art. 5

I dati acquisiti per l'istanza relativa al disagio economico e fisico sono conservati dal CAF, in formato cartaceo o elettronico, per 2 anni dalla data di trasmissione a SGATE, al fine di consentire le eventuali verifiche.

Art. 6

Nel momento in cui acquisisce la dichiarazione il CAF informerà gli interessati che la dichiarazione e i dati documentali sono da esso acquisiti e trasmessi a SGATE per il raggiungimento delle finalità previste dalla legge e dalla presente convenzione.

Il CAF dovrà mantenere la massima riservatezza su qualsiasi notizia, dato, documento o informazione di cui venga a conoscenza in adempimento dell'attività convenzionata.

Il CAF è responsabile del trattamento dei dati personali, che sono conferiti dal richiedente, della perfetta tenuta e custodia della documentazione ai sensi del D.Lgs. 196/2003.

Art. 7

Il CAF stipula apposita polizza assicurativa al fine di garantire adeguata copertura per gli eventuali danni, di cui si fa carico, provocati da errori materiali e inadempienze commessi dai propri operatori nella predisposizione delle pratiche oggetto di questa convenzione.

Il CAF dichiara di sollevare il Comune di _____ rispetto a qualsiasi danno provocato da errori materiali o inadempienze commessi da propri operatori nella predisposizione delle pratiche oggetto della convenzione.

Art. 8

Per i servizi oggetto della presente convenzione il Comune si impegna a corrispondere euro 6,00 + IVA per ogni domanda nuova, rinnovo o variazione di residenza di bonus energia e/o gas elaborata e trasmessa dal CAF alla piattaforma SGATE o di euro 12,00 + IVA per ogni istanza unica (che include entrambe le domande).

Il compenso sarà corrisposto entro 30gg dalla data di emissione della fattura, sulla base dei dati resi disponibili alle parti dalla piattaforma SGATE.

Art. 9

Il CAF si obbliga a non chiedere corrispettivi all'utenza per l'assistenza relativa ai servizi oggetto della presente convenzione.

Art. 10

La presente convenzione decorre dal _____ al _____

Letto, approvato e sottoscritto

Data,

per il Comune

per il CAF